

N. R.G. 14565/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Settima Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Cesare Castellani	Presidente
dott.ssa Daniela Lodovica Giannone	Giudice
dott.ssa Claudia Gemelli	Giudice Rel. Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14565/2021 promossa da:

L. [REDACTED],

e

C. [REDACTED]

entrambi elettivamente domiciliati in Torino (TO), via Cernaia n. 31 presso lo studio dell'avv. **C. [REDACTED]** che li rappresenta e difende

RICORRENTI

Con l'intervento del Pubblico Ministero

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.

Per il P.M.: accogliersi la domanda proposta.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I signori **C. [REDACTED]** e **A. [REDACTED]** contraevano matrimonio con rito civile in Piatra Neamt (Romania) il 30/01/2016.

Dal matrimonio sono nati tre figli: - **C. [REDACTED]**, nata a Torino il 21.5.2015; - **C. [REDACTED]** nato a Torino il 23.7.2016; - **C. [REDACTED]**, nato a Torino il 8.4.2018.

Con ricorso depositato il 14/07/2021 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in forza dell'accordo tra i coniugi per l'applicazione, al presente giudizio, della legge nazionale degli stessi (Codul Civil Romeno artt. 373 e ss), invocando l'art. 5 del REG. UE 1259/2010.



I ricorrenti sono comparsi all'udienza figurativa a trattazione scritta ex art. 83 d.l. 18/2020 e hanno insistito nelle loro comuni istanze.

Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.

Sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, in forza dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in quanto l'ultima residenza abituale dei coniugi, al momento dell'introduzione del presente giudizio, si trovava in Italia.

Va, invece, riconosciuta l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della legge nazionale dei coniugi che prevede il divorzio c.d. "diretto" per mutuo consenso (ex art. 373 del Codul Civil romeno), attesa la richiesta in tal senso delle parti contenuta nel ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) N. 1259/2010 del 20 dicembre 2010, secondo cui le parti possono designare congiuntamente la legge applicabile al giudizio di divorzio o di separazione, purché si tratti della legge dello Stato della residenza abituale degli stessi o dell'ultima residenza abituale, se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo o della legge dello Stato di cui uno di essi ha la cittadinanza.

L'orientamento dominante in giurisprudenza, sul punto, è nel senso di ritenere non contraria all'ordine pubblico interno la disciplina straniera che contempra il divorzio c.d. "diretto", essendo necessario e sufficiente che lo scioglimento del vincolo consegua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, senza che sia necessario che il fallimento dell'unione familiare sia attestato dalla separazione consensuale o giudiziale e dal decorso di un termine adeguato prima della pronuncia del divorzio (cfr. *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2006, n. 16978).

Ciò posto, a norma dell'art. 373 del Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio "*a*) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro" che, a norma del successivo art. 374 "*può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio*", salvo l'obbligo per il giudice di "*verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge*".

Nel caso di specie il ricorso è stato proposto congiuntamente dalle parti chiedendo il recepimento delle comuni conclusioni.

Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenni, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana, in forza del disposto di cui all'art. 8 del Regolamento 2201/2003, a mente del quale "*Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi*" (cfr. in giurisprudenza, Cassazione n. 30646\2011, Corte di Giustizia 16.7.2015 n. 479 su rinvio della Corte di Cassazione Italiana, Cass. S.U. n. 27091\2017).

Con riferimento alla legge applicabile rileva il Collegio come, fermo il disposto dell' art. 36 della L. 31 maggio 1995, n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), in aderenza alla più recente giurisprudenza (da ultimo, Cass. SU 19 gennaio 2017 n. 1310), i provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, perseguendo una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione dell' art. 42 della L. 31 maggio 1995, n. 218, il quale rinvia ancora alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che attribuisce la competenza, per l'adozione delle misure in materia di protezione, alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore.



Sentenza n. 5259/2021 pubbl. il 30/11/2021
RG n. 14565/2021

Peraltro, è nel frattempo intervenuta, ad opera della L. 18 giugno 2015, n. 101, la ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 "sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori", in vigore in Italia dall'1 gennaio 2016 (per effetto del deposito, in data 30.9.2015, dello strumento di ratifica, ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett. a).

Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

Nella fattispecie concreta - poiché la minore risiede in Italia - risulta quindi applicabile la legge italiana.

Trovrebbe in ogni caso applicazione la legge italiana anche in forza dell' art. 36 bis della L. 31 maggio 1995, n. 218, introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014, a norma del quale, "nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che: a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale; b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio; c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio".

Si tratta, infatti, di una norma di applicazione necessaria, che impone di applicare inderogabilmente i principi del diritto italiano - rispetto alle disposizioni della legge straniera richiamate dalle norme di conflitto - nella materia della responsabilità genitoriale e degli obblighi, di entrambi i genitori, di mantenimento dei figli.

Tale disposizione trova la propria ratio nei casi come quello in esame, nei quali - in forza del carattere universale del rinvio - la legge straniera astrattamente applicabile potrebbe essere quella di Paesi meno sensibili ai principi fondamentali in materia di famiglia, che informano le legislazioni degli Stati dell'Unione Europea (cfr. Trib. Belluno, Sent., 27/10/2016, rel. Giacomelli).

Inoltre, la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenni, con la conseguenza che va ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art. 8 Reg. CE 2201/2003 e art 3 Reg. CE n. 4 del 2009 sub lett. d; Corte di Giustizia n. 479/2015: secondo la Corte di Giustizia qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di una controversia sul vincolo coniugale e un altro sia chiamato sull'azione relativa alla responsabilità genitoriale, la domanda di natura alimentare relativa ai figli minori è accessoria a quella riguardante la responsabilità genitoriale, così dovendosi interpretare la nozione euro-unitaria di accessoriarietà derivante dalla lettura coordinata delle lett. c) e d) del Regolamento CE n.4 del 2009).

Rispetto alle domande di mantenimento, la legge italiana risulta, infine, applicabile in base alle previsioni dell'art. 15 del Regolamento Ce n. 4/09, che richiama il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale della prole minorenni (che è in Italia).

Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate delle parti, stante che i termini dell'accordo raggiunto appaiono adeguati all'interesse della prole minorenni.

Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,

PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori **CLAUDIA MARIA LEFI** e **ANDREI NICOLAE CALA**



AFFIDA i figli minori, C. [redacted], C. [redacted] e C. [redacted] vengono in via esclusiva alla madre con stabile collocazione e residenza presso l'abitazione della madre.

DISPONE che il padre terrà con sé i figli minori liberamente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé i minori secondo il seguente calendario:

- a fine settimana alternati dalle ore 10,00 del sabato alle ore 17,00 della domenica quando ne curerà l'accompagnamento presso l'abitazione materna;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, i minori trascorreranno con un genitore il 24 ed il 25 dicembre e con l'altro il 31 dicembre e il 1° gennaio; il tutto a decorrere da Natale 2021 in cui i minori trascorreranno con la madre i giorni del 24 e 25 dicembre;
- i minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori a decorrere da Pasqua 2022 che la stessa trascorreranno con il padre;
- per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive scolastiche, impegnandosi a concordare con la moglie, entro il 31 maggio, il periodo esatto (compatibilmente con le esigenze lavorative), fermo restando che in caso di disaccordo, il periodo dal 1 al 15 agosto verrà trascorso con un genitore e il periodo dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore, ad anni alterni pari e dispari. Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro il luogo di destinazione della vacanza.

DISPONE che il sig. C. [redacted] corrisponda alla sig.ra L. [redacted], entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra L. [redacted], un assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli dell'importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive, ricreative. Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiama integralmente il Protocollo del Tribunale di Torino "Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c." del 15.3.2016". Qualora anticipate da uno dei coniugi, questi per ottenerne il rimborso, dovrà esibire opportuna documentazione. I genitori concordano che per ogni spesa eccedente l'importo complessivo di euro 200,00, ciascun genitore dovrà mettere a disposizione di quello che effettuerà l'esborso la metà della somma entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

DA' ATTO che gli assegni familiari, compresi quelli arretrati, saranno percepiti dalla sig.ra L. [redacted]. Ogni altro beneficio fiscale a favore dei figli e delle famiglie con minor reddito verrà goduto dalla sig.ra L. [redacted].

DA' ATTO che al momento dello scioglimento del matrimonio ciascun coniuge rimarrà con il proprio cognome, rispettivamente L. [redacted] e C. [redacted].

COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Torino, il 29/11/2021.

Il Presidente

Dott. Cesare Castellani

Il Giudice est.

Dott. Claudia Gemelli

